

N. R.G. proc. unitario 58/2025



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti

Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Gian Andrea Morbelli presidente
dott. Marco Bottallo giudice
dott. Daniele Dagna giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 58/2025 proc. unitario.

promosso su istanza depositata dai debitori

GIARDO PAOLA, nata a Chieri il 20.12.1979 c.f. GRDPLA79T60C627L, residente in Castelnuovo Don Bosco, Via S. Filippello n. 12 e MARDEGAN MASSIMO, nato a Torino l'11.2.1977 – c.f. MRDMSM77B11L219L, residente in Castelnuovo Don Bosco, Via S. Filippello n. 12, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Cardello

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata da GIARDO PAOLA e MARDEGAN MASSIMO;

ritenuta la propria competenza, avendo i debitori la residenza entro il circondario del tribunale di Asti;

udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;

esaminata la documentazione in atti;

considerato che i debitori hanno diritto di proporre un'unica domanda essendo familiari conviventi, atteso appunto che i due convivono in Castelnuovo Don Bosco, Via S.Filippello



n. 12 ed hanno un figlio minorenni, Mardegan Mattia nato a Chieri il 14/03/2008, C.F. MRDMTT08C14C627R;

rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i debitori siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza alla luce di quanto riferito dall'OCC ed emergente dai documenti in atti in ordine alle dimensioni delle imprese in passato rispettivamente esercitate;

rilevato che in riferimento ai debitori non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo);

rilevato che i debitori risultano gravati da debiti per € 444.025,59 a carico di Giardo Paola ed € 315.886,68 a carico di Mardegan Massimo (sebbene in parte sovrapponibili, atteso che in relazione ad alcuni debiti i ricorrenti sono tenuti in solido all'adempimento), come da elenco in atti e relazione dell'OCC (cfr. pagine 14-17 rel.);

ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di sovraindebitamento dei debitori, desumibile dall'evidente sproporzione tra i debiti di cui sono gravati rispetto ai cespiti patrimoniali e agli introiti di cui dispongono (redditi netti annui rispettivamente per € 21.217,42 e 23.820,82 in relazione all'ultima annualità e nettamente inferiori in quelle precedenti), da cui emerge la loro incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti dei ricorrenti e debitori la liquidazione controllata;

ritenuto di poter confermare l'OCC quale liquidatore;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di GIARDO PAOLA, nata a Chieri il 20.12.1979 c.f. GRDPLA79T60C627L, residente in Castelnuovo Don Bosco, Via S. Filippello n. 12 e MARDEGAN MASSIMO, nato a Torino l'11.2.1977 – c.f. MRDMSM77B11L219L, residente in Castelnuovo Don Bosco, Via S.Filippello n. 12;

NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;

NOMINA liquidatore la dottoressa Elda Maria Clapasson;



AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

ORDINA la consegna e il rilascio in favore della procedura di tutti i beni facenti parte del patrimonio dei debitori ivi incluso il versamento a beneficio della procedura di qualsiasi credito;

AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;



DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;

DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.

AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 11.6.2025

Il giudice estensore
dott. Daniele Dagna

Il presidente
dott. Gian Andrea Morbelli

